



Bruxelles, 28.6.2023
COM(2023) 368 final

2023/0211 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che modifica il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{COM(2023) 364 final} - {COM(2023) 369 final} - {SEC(2023) 257 final} -
{SWD(2023) 233 final} - {SWD(2023) 234 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta integra il regolamento (UE) (XXX/XXX) che istituisce l'euro digitale per quanto riguarda i servizi in euro digitale forniti da prestatori di servizi di pagamento costituiti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro. Il regolamento (XXX/XXX) che istituisce l'euro digitale è rivolto agli Stati membri la cui moneta è l'euro. Al fine di garantire che la prestazione di servizi in euro digitale nella zona euro da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro sia soggetta a un'adeguata vigilanza da parte delle autorità competenti di detto Stato membro, è necessario stabilire norme applicabili a tali prestatori di servizi di pagamento. Le norme che regolano l'accesso all'euro digitale e il suo utilizzo negli Stati membri la cui moneta non è l'euro sono contenute nell'articolo 18 del regolamento (UE) (XXX/XXX) relativo all'istituzione dell'euro digitale.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il presente regolamento è coerente con la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, modificata dalla direttiva (UE) XXX/23. La direttiva sui servizi di pagamento prevede norme armonizzate che disciplinano la libera prestazione dei servizi di pagamento in tutta l'Unione e dovrebbe applicarsi anche alle operazioni di pagamento in euro digitale. In particolare il presente regolamento consentirà ai prestatori di servizi di pagamento costituiti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro di offrire ai residenti della zona euro servizi di pagamento in euro digitale insieme ad altri servizi bancari o di pagamento, in virtù della libera prestazione dei servizi o della libertà di stabilimento.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

Il presente regolamento è necessario per evitare frammentazioni nel mercato interno, giacché tutti i prestatori di servizi di pagamento dell'UE, a prescindere dal luogo di rilascio della relativa licenza, dovrebbero poter prestare servizi simili per servire al meglio i cittadini e le imprese.

Il presente regolamento è coerente con le strategie in materia di finanza digitale e di pagamenti al dettaglio¹ della Commissione. Le relative comunicazioni hanno evidenziato che un euro digitale fungerebbe da catalizzatore per l'innovazione nei pagamenti, nella finanza e nel commercio nel contesto degli sforzi in atto per ridurre la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'UE. I prestatori di servizi di pagamento, ovunque costituiti nell'Unione, dovrebbero pertanto distribuire servizi in euro digitale in modo tale che sia garantito un elevato livello di concorrenza tra questi operatori.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Come la direttiva (UE) 2015/2366, anche il presente regolamento si basa sull'articolo 114 TFUE. Disciplinando la distribuzione di servizi in euro digitale da parte dei prestatori di

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final).

servizi di pagamento costituiti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, la presente proposta garantirà la libera circolazione dei servizi di pagamento in tutta l'Unione. Grazie alla presente proposta i prestatori di servizi di pagamento, ovunque costituiti nell'Unione, sarebbero soggetti a requisiti e a norme di vigilanza simili, condizione questa necessaria per salvaguardare la stabilità finanziaria e garantire parità di condizioni tra i prestatori di servizi di pagamento.

- **Sussidiarietà**

Il presente regolamento renderebbe applicabili le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) XX relativo all'istituzione dell'euro digitale ai prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Il regolamento (UE) XX relativo all'istituzione dell'euro digitale è basato sull'articolo 133, che stabilisce la competenza esclusiva dell'Unione.

Inoltre, dato che l'obiettivo perseguito dalle misure proposte è garantire che la normativa vigente dell'Unione, basata sull'articolo 114 TFUE, sia applicabile alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, tale obiettivo può essere raggiunto meglio a livello dell'UE piuttosto che attraverso iniziative nazionali diverse.

- **Proporzionalità**

Il presente regolamento è necessario per prevenire l'insorgere di ostacoli nel mercato interno tra prestatori di servizi di pagamento costituiti all'interno e all'esterno della zona euro. Gli obblighi di cui al presente regolamento sono simili a quelli stabiliti nel regolamento che istituisce l'euro digitale e sono in linea con il principio di proporzionalità per i motivi esposti nella relazione che accompagna la proposta.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Il regolamento è lo strumento appropriato per contribuire alla creazione di un codice unico, in quanto ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, il che elimina la possibilità di un'applicazione divergente nei vari Stati membri.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La presente proposta è basata sulle valutazioni ex post, sulle consultazioni dei portatori di interessi e sulla valutazione di impatto effettuate nel contesto della preparazione della proposta di regolamento relativo all'istituzione dell'euro digitale. La valutazione d'impatto della proposta di regolamento relativo all'istituzione dell'euro digitale è stata presentata al comitato per il controllo normativo il 14 ottobre 2022 e approvata il 25 aprile 2023.

Per ragioni di coerenza con la direttiva sui servizi di pagamento, tutti i prestatori di servizi di pagamento dell'UE dovrebbero avere il diritto di distribuire il servizio di pagamento in euro digitale nella zona euro. Ciò contribuirà ulteriormente a realizzare un mercato dei pagamenti al dettaglio innovativo e competitivo.

In termini di diritti fondamentali, la presente proposta garantisce specificamente che i prestatori di servizi di pagamento costituiti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro possano esercitare la libertà d'impresa (prestazione di servizi in euro digitale) ai sensi dell'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il rispetto di altri diritti fondamentali è ulteriormente precisato nella relazione della proposta di regolamento relativo all'istituzione dell'euro digitale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il presente regolamento non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'obiettivo di garantire che la moneta emessa dalle banche centrali, ossia l'euro, possa sostenere l'UE attraverso il soddisfacimento delle esigenze di pagamento nell'era digitale può essere costantemente monitorato sulla base dei dati forniti dai prestatori di servizi di pagamento, dagli esercenti e dalla Banca centrale europea. Il numero e il volume complessivi dei pagamenti al dettaglio in euro digitale e la loro quota relativa rispetto ad altri mezzi di pagamento potrebbero essere i principali indicatori nell'attività di monitoraggio dell'uso dell'euro digitale nell'economia digitalizzata dell'UE.

La proposta comprende un piano generale per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto sugli obiettivi specifici, che impone alla Commissione di svolgere un primo riesame tre anni dopo la data di applicazione del regolamento (e successivamente ogni tre anni) e di comunicarne i risultati principali al Parlamento europeo e al Consiglio. Il riesame deve essere effettuato conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Oggetto (articolo 1)

Lo scopo del presente regolamento è stabilire norme concernenti gli obblighi specifici che i prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro sono tenuti a rispettare all'atto di distribuire l'euro digitale, nonché norme in materia di vigilanza e applicazione di tali obblighi.

Distribuzione dell'euro digitale (articolo 3)

Fatto salvo il capo V del regolamento (UE) (XXX/XXX) relativo all'istituzione dell'euro digitale, che disciplina l'accesso all'euro digitale e il suo utilizzo al di fuori della zona euro, la prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro dovrebbe essere principalmente rivolta a i) persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro, ii) persone fisiche o giuridiche che hanno aperto un conto in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro ma che non sono più residenti o stabilite in tali Stati membri, iii) visitatori nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20 del regolamento che istituisce l'euro digitale.

I prestatori di servizi di pagamento autorizzati al di fuori della zona euro avrebbero la facoltà di prestare tali servizi in virtù della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi a norma della direttiva (UE) 2015/2366.

Diritto applicabile e autorità competenti (articoli da 4 a 6)

L'articolo 5 chiarisce che la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, modificata dalla direttiva (UE) [inserir il riferimento - proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga la direttiva (UE) 2015/2366 e la direttiva 2009/110/CE - COM(2023) 366 final] si applica all'euro digitale. Tale direttiva

stabilisce che sono da considerarsi "fondi" ai sensi della direttiva stessa non soltanto le banconote e le monete ma anche la moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio. Analogamente, all'euro digitale dovrebbe applicarsi il quadro in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e di cui al regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

I prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro avrebbero la facoltà di distribuire l'euro digitale, nel rispetto dei regimi sanzionatori e di vigilanza di tali Stati membri.

Le autorità competenti che ai sensi delle direttive (UE) 2015/2366 e (UE) 2015/849 sarebbero responsabili della vigilanza e dell'applicazione degli obblighi previsti da tali atti dell'Unione, sulla base dell'articolo 114 TFUE, avrebbero anche la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni pertinenti del regolamento che istituisce l'euro digitale, come precisato in tale regolamento.

I meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante di cui alla direttiva (UE) 2015/2366 e alla direttiva (UE) 2015/849 dovrebbero applicarsi anche in relazione all'euro digitale.

Disposizioni finali (articolo 8)

Il regolamento dovrebbe entrare in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che modifica il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea²,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Nelle strategie in materia di finanza digitale e di pagamenti al dettaglio⁴ del settembre 2020 la Commissione ha sottolineato che un euro digitale, quale valuta digitale di banca centrale per l'uso al dettaglio, fungerebbe da catalizzatore per l'innovazione nei pagamenti, nella finanza e nel commercio nel contesto degli sforzi in atto per ridurre la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'UE.
- (2) Il regolamento (UE) [*inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final*] relativo all'istituzione dell'euro digitale istituisce l'euro digitale e stabilisce norme a tale riguardo, concernenti in particolare il suo corso legale, la sua distribuzione, il suo utilizzo e le sue caratteristiche essenziali, con l'obiettivo di adattare l'euro ai cambiamenti tecnologici e di assicurare il suo utilizzo come moneta unica.
- (3) È essenziale garantire che tutti i prestatori di servizi di pagamento, a prescindere dal fatto che lo Stato membro in cui sono costituiti abbia o non abbia adottato l'euro come moneta, possano distribuire l'euro digitale e dunque esercitare la libera prestazione dei servizi nell'Unione. La prestazione di servizi di pagamento in euro digitale da parte di tutti i prestatori di servizi di pagamento contribuirebbe a un livello elevato di innovazione, faciliterebbe i pagamenti e aumenterebbe la concorrenza in tutta l'Unione

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final).

ed è necessaria per salvaguardare l'integrità del mercato unico. Pertanto tutti i prestatori di servizi di pagamento costituiti nell'Unione dovrebbero poter distribuire servizi di pagamento in euro digitale, alle stesse condizioni, a persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro, a persone fisiche o giuridiche che hanno aperto un conto in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro ma che non sono più residenti o stabilite in tali Stati membri, nonché ai visitatori nella zona euro. I prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro dovrebbero poter distribuire l'euro digitale anche a qualsiasi altra persona fisica o giuridica residente o stabilita negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e in altri paesi dello Spazio economico europeo o in paesi terzi, nel rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento (UE) *[inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final]*.

- (4) Ai fini della distribuzione dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro dovrebbero applicare le stesse regole applicate dai prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta è l'euro. Tale condizione è essenziale per garantire che la distribuzione dell'euro digitale da parte di tutti i prestatori di servizi di pagamento costituiti nell'Unione avvenga in modo uniforme.
- (5) La prestazione di servizi di pagamento in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro dovrebbe essere soggetta alle stesse norme di vigilanza applicate ai prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta è l'euro. A tal fine le pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, sostituita dalla direttiva (UE) *[inserire il riferimento – proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno – COM(2023) 366 final]*, e della direttiva (UE) 2015/843⁶, sostituita dalla direttiva (UE) *[inserire il riferimento – proposta di direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423 final]*, dovrebbero applicarsi alla vigilanza da parte delle autorità competenti nonché al regime sanzionatorio e ai meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e quelle degli Stati membri ospitanti per quanto riguarda la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento stabiliti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro.
- (6) Analogamente, come nel caso delle autorità competenti degli Stati membri la cui moneta è l'euro a norma del regolamento (UE) *[inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final]*, le autorità competenti che, a norma della direttiva (UE) 2015/2366, sono responsabili della vigilanza sulla prestazione di servizi di pagamento dovrebbero anche cooperare con la Banca centrale europea al fine di

⁵ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

⁶ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

vigilare sull'applicazione degli obblighi relativi ai pagamenti di cui al regolamento (UE) [inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final].

- (7) In conformità dell'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, per "fondi" si intendono banconote e monete, moneta scritturale o moneta elettronica. Poiché rappresenta una nuova forma di moneta di banca centrale avente corso legale, l'euro digitale dovrebbe essere considerato tra i fondi ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, sostituita dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento – proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno - COM (2023) 366 final] che estende la definizione di fondi a tutte le forme di moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio. La stessa definizione di fondi dovrebbe essere inclusa nel regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione.
- (8) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto le norme applicabili ai prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere le stesse indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in cui sono costituiti abbia o non abbia adottato l'euro come moneta ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione volta a garantire l'integrità del mercato unico, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (9) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno formulato un parere congiunto il [XX XX 2023],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

- a) gli obblighi specifici che i prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro applicano nella prestazione di servizi di pagamento in euro digitale;
- b) la vigilanza e l'applicazione degli obblighi di cui alla lettera a) da parte degli Stati membri la cui moneta non è l'euro;
- c) gli obblighi specifici che i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972 stabiliti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro applicano in relazione all'euro digitale.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1. "euro digitale": la forma digitale della moneta unica a disposizione delle persone fisiche e giuridiche, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 1), del

regolamento (UE) [*inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final*];

2. "prestatore di servizi di pagamento": un prestatore di servizi di pagamento secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366;
3. "servizio di pagamento in euro digitale": un servizio di pagamento in euro digitale secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) [*inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final*];
4. "residenza": il luogo in cui una persona fisica è legalmente soggiornante nell'Unione secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷;
5. "visitatore": una persona fisica secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) [*inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final*];
6. "Stato membro la cui moneta non è l'euro": uno Stato membro secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 23), del regolamento (UE) [*inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final*];
7. "dispositivo mobile": un dispositivo mobile secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 31), del regolamento (UE) [*inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final*].

Articolo 3

Prestazione di servizi di pagamento in euro digitale

Nel quadro della direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono prestare servizi di pagamento in euro digitale a:

- a) persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro;
- b) persone fisiche e giuridiche che hanno aperto un conto in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro ma che non sono più residenti o stabilite in tali Stati membri;
- c) visitatori;
- d) persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, alle condizioni previste dall'articolo 18 del regolamento (UE) [*inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale - COM(2023) 369 final*];

⁷ Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

- e) persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in paesi terzi, compresi i territori in virtù di un accordo monetario con l'Unione europea, alle condizioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) [*inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale - COM(2023) 369 final*].

Articolo 4 Diritto applicabile

1. Le prescrizioni di cui all'articolo 13, all'articolo 14, paragrafo 1, al capo V, all'articolo 18 e ai capi VII, VIII e IX del regolamento (UE) XX/XX relativo all'istituzione dell'euro digitale si applicano ai prestatori di servizi di pagamento costituiti nel territorio degli Stati membri la cui moneta non è l'euro che prestano servizi di pagamento in euro digitale in conformità dell'articolo 1 del presente regolamento.

Le prescrizioni di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) [*inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final*] si applicano ai produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972 stabiliti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro.

2. In conformità dell'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, modificata dalla direttiva (UE) [*inserire il riferimento - proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno - COM(2023) 366 final*], le disposizioni di tale direttiva si applicano alle operazioni di pagamento in euro digitale.
3. In conformità dell'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, le disposizioni di tale regolamento si applicano alle operazioni di pagamento in euro digitale.
4. Fatto salvo l'articolo 37 del regolamento [*inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final*], la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi si applicano in relazione all'euro digitale.

Articolo 5 Autorità competenti

1. La direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica alla vigilanza esercitata dalle autorità competenti nonché al regime sanzionatorio e ai meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti per quanto riguarda le attività dei prestatori di servizi di pagamento stabiliti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro in relazione all'euro digitale ai fini dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui ai

capi IV, V, VI e VII del regolamento (UE) [*inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final*].

2. La direttiva (UE) 2015/843 si applica alla vigilanza esercitata dalle autorità competenti nonché al regime sanzionatorio e ai meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti per quanto riguarda le attività dei prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro in relazione all'euro digitale ai fini dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui al capo IX del regolamento (UE) [*inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final*].

Articolo 6

Cooperazione con la Banca centrale europea

Al fine di vigilare sull'applicazione dei capi IV, V e VII del regolamento (UE) [*inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final*], le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, cooperano con la Banca centrale europea.

Articolo 7

Modifiche

All'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, il punto 10) è sostituito come segue: ""fondi", moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio, moneta scritturale o moneta elettronica".

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente